



Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

A.S. 1476

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1476
Titolo:	D.L. 101/2019 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 10 ^a Industria, commercio, turismo, Senato - 11 ^a Lavoro, previdenza sociale
Sede:	consultiva

Contenuto

Il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di ISEE, di risoluzione di crisi aziendali e di conversione ambientale.

Gli articoli da 1 a 3 introducono misure di tutela per nuove forme di lavoro, con una particolare attenzione ai *riders*. Tra le altre cose si prevede che l'ambito di applicazione della disciplina che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato (art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015) sia esteso anche alle prestazioni organizzate mediante piattaforme anche digitali - (articolo 1, comma 1, lettera a). Viene poi definita una disciplina specifica per i rapporti di lavoro di soggetti (cosiddetti *riders*) impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali (successiva lettera c)). Per i lavoratori in esame, si introducono in particolare i principi che il loro corrispettivo non deve essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario è riconosciuto qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Inoltre i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, i quali tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Si modificano inoltre i requisiti di contribuzione per l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (DIS-COLL) (articolo 2).

L'articolo 4 modifica la disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi Spa. La norma vigente - ora oggetto di abrogazione - prevede che lo stanziamento summenzionato sia destinato a stabilizzare, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, il personale già dipendente dalla suddetta società in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. La riformulazione operata dalla presente novella sopprime le suddette indicazioni, confermando la misura dello stanziamento, per la cui destinazione si fa ora riferimento ad ulteriori spese di personale della società in oggetto.

L'articolo 5 incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti.

L'articolo 6 posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le convenzioni summenzionate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica".

L'articolo 7 modifica la disciplina sull'aggiornamento dei dati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La novella è inerente alle disposizioni secondo cui, dal 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione

e fino al successivo 31 dicembre ed i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (anziché l'anno precedente), restando ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. La novella specifica che quest'ultima possibilità è esercitata mediante modalità estensive dell'ISEE corrente, che devono essere definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato.

L'articolo 9 assegna ulteriori risorse alle Regioni Sardegna e Sicilia per la prosecuzione, nel 2019, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 10 consente, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2019, l'applicazione delle summenzionate norme sui trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 11 prevede l'esonero, in presenza di determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Il beneficio è riconosciuto qualora le imprese suddette abbiano un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedano, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui vengano definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, decorsi i quali si intendono non più sussistenti i predetti impegni aziendali. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020 ed è subordinato alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 12 introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'articolo 1, comma 852, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo.

Il comma 1 dell'articolo 13 destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO₂, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro:

- nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l'istituzione presso il MISE), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico.

Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

L'articolo 14 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto legge interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da

responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.

L'articolo 15 introduce diverse modifiche all'articolo 47 del D.L. n. 34 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori. Le novelle sono intese, tra le altre cose, a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere - nel caso di affidamenti di lavori ad un contraente generale – anche per i crediti insoddisfatti dei sub-fornitori, sub-appaltatori e sub-affidatari (oltre che degli affidatari, come prevede la formulazione finora vigente); l'accesso è subordinato alla condizione che i summenzionati soggetti creditori siano assoggettati a procedura concorsuale (lettera a) del comma 1).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile sia a materie di **esclusiva competenza statale** quali *l'ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la previdenza sociale, la tutela dell'ambiente* (art. 117, secondo comma, lettera l, m, o ed s), sia a materie di **competenza concorrente**, quali *la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia* (art. 117, terzo comma, Cost.).

Come già si è accennato, **l'articolo 8** consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato.

Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto ministeriale. Il provvedimento appare infatti riconducibile alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma Cost.).

Il comma 1 dell'articolo 13 destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO₂, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro:

- nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l'istituzione presso il MISE), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico.

Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali di istituzione dei due fondi. I provvedimenti appaiono infatti riconducibili, oltre che alla materia di esclusiva legislazione statale tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche alle materie governo del territorio e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Senato: Nota breve n. 135
Camera: nota Questioni regionali n. 60
1 ottobre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0060